

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

considerato che:

gli imprenditori agricoli hanno dimostrato un notevole apprezzamento per l'intervento statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità;

si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996 pari al ventisei per cento, a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al nove per cento, in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore di produttori agricoli soci;

a seguito delle modifiche legislative intervenute, si è verificata una riduzione del venti per cento dei contributi ai consorzi;

il fabbisogno calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero con decreto ministeriale n. 37 del 1996, ammonta per il 1996 a circa centonovantacinque miliardi di lire, a fronte di una disponibilità finanziaria di centotrenta miliardi di lire;

a seguito delle integrazioni richieste da tutti i gruppi parlamentari ed approvate dal Parlamento, la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo duecento miliardi di lire;

si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario 1996, pari a sessantacinque miliardi, con una quota degli stanziamenti per il 1997;

di conseguenza, per il 1997 risulterebbe una disponibilità di circa centotrentacinque miliardi, in evidente contrasto con la volontà politica inequivocabilmente espressa dal Parlamento aumentando il relativo capitolo di spesa;

il Governo ed il Parlamento, in sede di approvazione del documento di pro-

grammazione economico-finanziaria, hanno affermato la necessità di modernizzare e razionalizzare il settore agricolo, necessità soddisfatta dall'intervento contributivo sulle tariffe assicurative;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili ed entro il 30 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale;

finora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata solo il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese ammissibili a contributo statale;

le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori e, specificamente, per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, il sostegno in maniera più incisiva, costante ed adeguata del suddetto intervento;

a liquidare immediatamente i contributi per il 1995 e a garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare immediatamente per il 1997 provvedimenti relativi a parametri, colture, eventi e garanzie per lo meno analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00157) « Abaterusso, Rotundo, Stanisci ».

La XIII Commissione,

premesso che gli imprenditori agricoli hanno dimostrato un notevole apprezzamento

zamento per l'intervento statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità;

considerato che si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996 pari al ventisei per cento, a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al nove per cento, in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci;

evidenziato che a seguito delle modifiche legislative intervenute si è verificata una riduzione del venti per cento dei contributi ai consorzi;

rilevato che il fabbisogno, calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero con decreto ministeriale 3 luglio 1996, ammonta per il 1996 a circa centonovantacinque miliardi di lire, a fronte di una disponibilità finanziaria di centotrenta miliardi di lire;

evidenziato che a seguito delle integrazioni richieste da tutti i gruppi parlamentari ed approvate dal Parlamento, la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo duecento miliardi di lire;

considerato che si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario 1996 pari a sessantacinque miliardi con una quota degli stanziamenti per il 1997;

rilevato di conseguenza che per il 1997 risulterebbe una disponibilità di circa centotrentacinque miliardi, in evidente contrasto con la volontà politica inequivocabilmente espressa dal Parlamento, aumentando il relativo capitolo di spesa;

sottolineato che il Governo ed il Parlamento, in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, hanno affermato la necessità di modernizzare e razionalizzare il settore agricolo, necessità soddisfatta dall'intervento contributivo sulle tariffe assicurative;

sottolineato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni

anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili, ed entro il 30 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale;

rilevato infine che le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, il sostegno in maniera più incisiva, costante ed adeguata del suddetto intervento;

a garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare immediatamente per il 1997 provvedimenti relativi a parametri, colture, eventi e garanzie perlomeno analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00158) « Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni ».

La XIII Commissione,

sottolineato che gli imprenditori agricoli hanno dimostrato un notevole apprezzamento per l'intervento statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità;

considerato che si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996 pari al ventisei per cento a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al nove per cento in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci;

evidenziato che a seguito delle modifiche legislative intervenute si è verificata una riduzione del venti per cento contributi ai consorzi;

rilevato che il fabbisogno calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero con il decreto ministeriale 3 luglio 1996, ammonta per il 1996 a circa centonovantacinque miliardi di lire, a fronte di una disponibilità finanziaria di centotrenta miliardi di lire;

evidenziato che, a seguito delle integrazioni richieste da tutti i gruppi parlamentari ed approvate dal Parlamento, la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo duecento miliardi di lire;

considerato che si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario 1996 pari a sessantacinque miliardi con una quota degli stanziamenti per il 1997;

rilevato di conseguenza che per il 1997 risulterebbe una disponibilità di centotrentacinque in evidente contrasto con la volontà politica inequivocabilmente espressa dal Parlamento, aumentando il relativo capitolo di spesa;

sottolineato che il Governo ed il Parlamento, in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, hanno affermato la necessità di modernizzare e razionalizzare il settore agricolo, necessità soddisfatta dall'intervento contributivo sulle tariffe assicurative;

che decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili ed entro il 30 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale;

considerato che finora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata solo il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese ammissibili a contributo statale;

rilevato infine che le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e

specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, il sostegno in maniera più incisiva, costante ed adeguata del suddetto intervento;

a liquidare immediatamente i contributi per il 1995 e garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare immediatamente per il 1997 provvedimenti relativi a parametri, colture, eventi e garanzie perlomeno analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00159) «Ferrari, Casinelli, Mario Pepe, Fioroni, Frigato, Duilio».

L'VIII Commissione,

premesso che:

il disordine e l'abbassamento della qualità del nostro sistema urbano — causati da un lungo elenco di atti, quali la *deregulation*, il ricorso alle procedure accelerate e alle leggi speciali, la frammentazione e settorializzazione delle azioni di governo sul territorio, l'abolizione degli strumenti di programmazione e di controllo, la riduzione dei livelli di tutela, la minaccia dell'integrità dei centri storici, i continui interventi in deroga, i numerosi condoni — sono oramai evidenti e sotto gli occhi di tutti;

i beni culturali ed il paesaggio sono stati sacrificati alle esigenze di uno sviluppo senza qualità, e la vita nelle città, l'organizzazione dei centri urbani, le condizioni di vivibilità, di accessibilità e di mobilità hanno subito un degrado intollerabile, ed in cui il territorio, realtà sempre più manomessa, è diventata fonte di rischi sempre crescenti;

la riqualificazione delle città e del paesaggio extraurbano, il rinnovamento delle politiche di governo del territorio, la programmazione e il corretto inserimento ambientale ed urbanistico delle opere pubbliche sono pertanto sempre più urgenti;

l'Italia ha bisogno di una politica territoriale e urbanistica che l'avvicini all'Europa, offra certezza del diritto, chiarisca funzioni e ruoli degli operatori, stabilisca chiari ed applicabili criteri di programmazione, pianificazione e controllo;

non è più rinviabile una nuova legge di riforma urbanistica che innovi le politiche del governo del territorio e che le porti ad unitarietà;

è pertanto necessario aprire una riflessione generale sulle cause del grave degrado del territorio e sul fallimento della pianificazione urbanistica, al fine di procedere all'adozione di misure efficaci e tempestive in grado di porre rimedio alla situazione di dissesto sopra delineata;

considerato che:

a) è opportuno e necessario che il Governo riferisca al Parlamento in merito all'attuazione della legge n. 1150 del 1942 ed alle altre leggi aventi contenuti riferibili all'urbanistica ed al territorio, in particolare le leggi 6 agosto 1967, n. 765, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente all'articolo 15 — pianificazione e programmazione provinciale — e all'articolo 27 — accordi di programma —, 8 agosto 1985, n. 431, 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alla pianificazione di bacino, 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alla pianificazione dei parchi e delle aree naturali protette, e 28 febbraio 1985, n. 47;

b) è altresì necessario e opportuno che il Governo riferisca al Parlamento in merito all'esercizio da parte delle regioni delle competenze ad esse attribuite in materia urbanistica dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevata altresì la grande opportunità dell'avvio nella competente Commissione di merito di una complessiva indagine conoscitiva — finalizzata all'adozione di una nuova legge di riforma che possa disciplinare, nel rispetto degli obblighi internazionali contratti dall'Italia, nonché delle disposizioni dettate dagli organi competenti delle comunità sovrastanti alle quali l'Italia partecipa a norma dei relativi trattati istitutivi e delle convenzioni che ne estendano le attribuzioni, il Governo del territorio per quanto attiene alla regolazione delle tutele, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio e degli immobili che lo compongono — in grado di acquisire e valutare adeguati elementi conoscitivi rispetto alla situazione del Paese, all'attività degli enti che hanno competenza in materia di urbanistica e di territorio, alla legislazione regionale, alle linee di assetto del territorio, alle situazioni del dissesto, dell'abusivismo ed al confronto con le esperienze degli altri Paesi europei;

atteso inoltre che le attività di Governo del territorio hanno per obiettivo la tutela dell'integrità fisica e della identità culturale del territorio stesso, da assumere quali condizioni, nella duplice accezione di limiti e di presupposti, di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, nonché il conferimento al medesimo territorio, ed in particolare al sistema insediativo antropico, di più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile

impegna il Governo:

a) riferire al Parlamento, presso la competente Commissione di merito, sull'attuazione e sugli effetti prodotti dalle leggi indicate alla lettera a) del precedente considerato;

a) riferire al Parlamento, presso la medesima Commissione di merito, sulla complessiva attività in materia urbanistica delle Regioni e sull'esercizio da parte delle stesse dei poteri e delle competenze ad esse attribuite in tale materia dall'articolo 117 della Costituzione.

(7-00160) « Turrone, Scalia, Paissan ».